



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 30/10/2009

REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 26

Regolamento di disciplina dei criteri per la mobilità per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39 comma 1;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 30;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1884 del 20 ottobre 2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
Principi generali**

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità in materia di mobilità per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia in attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e delle correlate disposizioni di legge e contrattuali nonché in esecuzione della programmazione del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 39 comma 1 delle legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, e dei conseguenti piani assunzionali determinativi delle unità di personale da acquisire per mobilità

volontaria.

2. I trasferimenti di personale programmati e attuati ai sensi del precedente comma 1 danno attuazione in termini esaustivi, nel periodo di riferimento, al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità riguardo alle ordinarie misure di reclutamento.

3. La copertura dei posti destinati all'accesso mediante mobilità volontaria, ai sensi del precedente comma 1, avviene a seguito di bando di mobilità, per titoli e colloquio, secondo la procedura e le modalità stabilite nel presente Regolamento.

4. L'attività istruttoria viene svolta dalla struttura del Servizio personale e organizzazione competente in materia di assunzioni di seguito indicata come Ufficio competente.

Art. 2

Bando di mobilità

1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio competente, contiene i seguenti elementi:

- a) la sede di lavoro, il profilo professionale e/o la competenza/esperienza professionale ricercati;
- b) gli eventuali requisiti e/o titoli richiesti;
- c) i criteri di valutazione dei titoli;
- d) le modalità di svolgimento del colloquio;
- e) i termini e le modalità di presentazione della domanda di mobilità per passaggio diretto;
- f) il sito Internet cui far riferimento per la pubblicità e le comunicazioni relative al procedimento.

2. Il bando di mobilità deve essere pubblicato:

- a) all'albo del Servizio Personale e Organizzazione per la durata di giorni 15;
- b) nel sito Internet ufficiale della Regione Puglia;
- c) nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

Art. 3

Domanda di trasferimento

1. I candidati devono dichiarare nella domanda di trasferimento:

- a) generalità, stato civile, residenza e situazione familiare;
- b) l'ente di appartenenza, la categoria, il profilo professionale e/o o la competenza/esperienza professionale;
- c) il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- d) il parere favorevole al trasferimento della amministrazione di appartenenza;
- d) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della domanda.

2. Alla domanda va allegato, a pena di inammissibilità, il parere favorevole al trasferimento della amministrazione di appartenenza.

Art. 4

Commissione di selezione

1. Con riferimento alla programmazione del fabbisogno annuale e del conseguente piano assunzionale di cui all'art. 1 del presente regolamento, riferito ai posti per passaggio diretto per mobilità, è preposta,

alla selezione dei candidati, una Commissione interna, composta da tre membri: due componenti fissi ed uno afferente all'Area di destinazione del posto messo a bando oltre ad un dipendente che funge da segretario verbalizzante.

2. La Commissione nominata con provvedimento dal dirigente del Servizio personale e composta da dipendenti con qualifica dirigenziale, elegge al suo interno il Presidente.

3 La composizione della commissione si conforma al principio delle pari opportunità.

4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale.

5. La Commissione valuta le domande di passaggio diretto per mobilità, sulla base degli elementi di cui all'articolo successivo, attribuendo un punteggio massimo di 45 punti e valuta il colloquio attribuendo un punteggio massimo di 15 punti.

Art. 5

Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di mobilità per passaggio diretto sono valutate tenendo conto dei seguenti titoli, debitamente documentati:

a) Curriculum professionale costituito dal titolo di studio, dai corsi di perfezionamento ed aggiornamento e da tutto quanto concorra all'arricchimento professionale in rapporto al profilo professionale da ricoprire e/o all'attività professionale da svolgere, secondo quanto ulteriormente e specificatamente richiesto nel bando;

b) Anzianità di servizio, maturata per effetto di servizi prestati a tempo indeterminato e/o determinato presso pubbliche amministrazioni, secondo quanto specificatamente indicato nel bando;

c) Situazione familiare, integrata da condizioni e bisogni soggettivi quali il carico familiare in rapporto al numero dei figli, l'avvicinamento al proprio nucleo familiare, l'essere unico genitore nell'ambito del proprio nucleo familiare con figli a carico, la malattia propria o dei propri stretti familiari, secondo quanto specificatamente indicato nel bando.

2. Sono prese in considerazione le domande di lavoratori in servizio di ruolo con un'esperienza lavorativa, alla data di scadenza del bando, di almeno 6 mesi in profilo uguale od analogo, per contenuto, a quello di cui al posto da ricoprire.

3. I punteggi, articolati per categorie contrattuali, sono attribuiti come di seguito:

Categoria D

A) Curriculum professionale Massimo punti 20

B) Anzianità di servizio Massimo punti 14

b1) servizio prestato nella stessa categoria, in profilo professionale e/o in attività professionale uguali o analoghi a quelli da ricoprire: Punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)

b2) servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale e/o in attività professionale diversi da quelli da ricoprire: Punti 1,00 per ogni anno di servizio (0,083 per ogni mese di servizio o per frazione

superiore a 15 gg.)

b3) servizio prestato in categoria immediatamente inferiore; Punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)

C) Situazione familiare Massimo punti 11

c1) avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di residenza: Punti 0,5 in caso di distanza da 50 a 200 Km. - Punti 1,5 in caso di distanza da 201 a 400 Km. - Punti 3 in caso di distanza oltre 400 Km.;

c2) carico familiare in rapporto al numero dei figli: Punti 1,5 per ogni figlio;

c3) unico genitore con figli a carico: Punti 1;

c4) parente fino al 2° grado o affine fino al 2° grado con handicap in situazione di gravità non ricoverati presso istituti specializzati: Punti 2,5;

c5) genitore/i ultrasessantacinquenni conviventi: Punti 1;

c6) nucleo familiare con portatore di handicap: Punti 2;

Categoria C

A) Curriculum professionale Massimo punti 18

B) Anzianità di servizio Massimo punti 16

b1) servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale e/o in attività professionale uguali o analoghi a quelli da ricoprire: Punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15gg.)

b2) servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale e/o in attività professionale diversi da quelli da ricoprire: Punti 1,00 per ogni anno di servizio (0,083 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)

b3) servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: Punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.)

C) Situazione familiare Massimo punti 11

c1) avvicinamento al proprio nucleo di familiare ovvero al luogo di residenza: Punti 0,50 in caso di distanza da 50 a 200 Km. - Punti 1,50 in caso di distanza da 201 a 400 Km. - Punti 3,00 in caso di distanza oltre 400 Km.;

c2) carico familiare in rapporto al numero dei figli: Punti 1,50 per ogni figlio;

c3) unico genitore con figli a carico: Punti 1,00;

c4) parente fino al 2° grado o affine fino al 2° grado con handicap in situazione di gravità non ricoverati presso istituti specializzati; Punti 2,50;

c5) genitore/i ultrasessantacinquenni conviventi; Punti 1,00;

c6) nucleo familiare con portatore di handicap; Punti 2,00.

Categorie B e A

A) Curriculum professionale Massimo punti 15

B) Anzianità di servizio Massimo punti 19

b1) servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale e/o in attività professionale uguali o analoghi a quelli da ricoprire: Punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di servizio o per

frazione superiore a 15gg.)

b2) servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale e/o in attività professionale diversi da quelli da ricoprire; Punti 1,00 per ogni anno di servizio (0,083 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.);

b3) servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: Punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,042 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.);

C) Situazione familiare Massimo punti 11

c1) avvicinamento al proprio nucleo di familiare ovvero al luogo di residenza: Punti 0,50 in caso di distanza da 50 a 200 Km. - Punti 1,50 in caso di distanza da 201 a 400 Km. - Punti 3,00 in caso di distanza oltre 400 Km.;

c2) carico familiare in rapporto al numero dei figli; Punti 1,5 per ogni figlio;

c3) unico genitore con figli a carico: Punti 1,00;

c4) parente fino al 2° grado o affine fino al 2° grado con handicap in situazione di gravità non ricoverati presso istituti specializzati: Punti 2,50;

c5) genitore/i ultrasessantacinquenni conviventi: Punti 1,00;

c6) nucleo familiare con portatore di handicap: Punti 2,00;

4. Il punteggio di cui ai punti c2, c3, c4, c5, c6, del criterio relativo alla situazione familiare è attribuito solo in presenza della condizione c1 (avvicinamento al proprio nucleo di familiare ovvero al luogo di residenza).

5. La distanza (Z) è calcolata secondo la seguente formula: $X - Y = Z$ dove:

- X = Km. intercorrenti tra il luogo di residenza del dipendente o nucleo familiare e sede di lavoro attuale;

- Y = Km. intercorrenti tra il luogo di residenza del dipendente o nucleo familiare e sede di lavoro prevista nel bando di mobilità;

Art. 6

Ammissione al colloquio
e modalità di svolgimento

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del bando di mobilità per passaggio diretto la Commissione formula la graduatoria per titoli attribuendo i punteggi di cui all'art.5.

2. Sono ammessi al colloquio i candidati utilmente collocati nella graduatoria per titoli nel numero massimo di cinque per ogni posto da coprire. Sono comunque ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio pari a quello dell'ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria ai fini dell'ammissione al colloquio.

3. La graduatoria di cui al precedente comma 1, viene esclusivamente pubblicata sul sito Internet indicato nel bando.

4. Entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria i diretti interessati possono far pervenire istanze di riesame o di osservazioni, sulle quali la Commissione si esprime entro i successivi 10 giorni.

5. Decorsi tali termini la Commissione, previa eventuale riformulazione della graduatoria soggetta alla pubblicità di cui al precedente comma 3, provvede a comunicare mediante pubblicazione sul sito

internet indicato nel bando, il luogo e la data del colloquio da tenersi entro i successivi 30 giorni. Il colloquio comunque non può aver luogo nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.

6. Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.

7. La Commissione valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi:

- preparazione professionale specifica;
- grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro.

8. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, e secondo l'ordine alfabetico dei partecipanti.

9. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione.

10. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di colloqui sono predeterminati i quesiti nonché le modalità di espletamento di tale prova .

11. Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

12. Conclusa ogni singola sessione di colloqui la Commissione si ritira e procede alla valutazione dei candidati attribuendo il punteggio sulla base degli elementi di cui al comma 7 del presente articolo.

13. Al termine di ogni seduta, la Commissione compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportati.

14. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione viene affisso fuori dall'aula in cui si sono svolte le prove.

Art. 7

Graduatoria

1. Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice formula la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. A parità di punteggio, ha titolo di precedenza il candidato con il punteggio più alto relativamente alla situazione familiare e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità di servizio.

2. La graduatoria di merito viene esclusivamente pubblicata sul sito Internet indicato nel bando.

3. La Commissione selezionatrice trasmette tempestivamente all'Ufficio competente i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva.

4. Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da parte della Commissione, il Responsabile della struttura di vertice dell'Ufficio competente rimette gli atti al Presidente della Commissione, invitandolo a riunire la stessa,

affinché proceda ai perfezionamenti e ai correttivi necessari, adottando i provvedimenti del caso.

5. Il Responsabile della struttura di vertice dell'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla ricezione delle risultanze finali della Commissione, approva i verbali e la graduatoria di merito e formula la graduatoria finale pubblicata sul sito Internet indicato nel bando.

6. Degli esiti della procedura selettiva viene data comunicazione scritta agli interessati.

7. Gli atti conseguenti e necessari ai fini del passaggio diretto degli aventi titolo alle dipendenze della Regione Puglia sono assunti dal Servizio personale e organizzazione in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione regionale.

8. Il personale trasferito per passaggio diretto ha l'obbligo di permanenza nella Regione Puglia per un periodo di anni due decorrente dalla data di trasferimento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì ottobre 26 ottobre 2009

Vendola